



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

**N. 6** *Reg. Delib.*

**COPIA**

Del 31-03-2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.: CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **marzo**, alle ore **20:14** nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

<b>ISOLANI LORETA</b>	<b>Presente</b>
<b>FREDDO MIRKO</b>	<b>Presente</b>
<b>CAPPELLARI ALBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>CHIEPPE FRANCO</b>	<b>Presente</b>
<b>TOBALDO FEDERICO ABRAMO</b>	<b>Presente</b>
<b>VANGELISTA ALBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>TISATO ALBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>PELLINI ALESSANDRO</b>	<b>Presente</b>
<b>FERRARINI MORENO</b>	<b>Assente</b>
<b>LUNARDI ANGELICA</b>	<b>Assente</b>
<b>MANFRIN MARIO</b>	<b>Assente</b>

Partecipa alla riunione il Segretario GAGLIO MILENA

Costatato legale il numero degli intervenuti il numero, ISOLANI LORETA, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27/12/1997 n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'istituzione di un'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) con decorrenza dall'anno 1999;

VISTO l'articolo 1, commi 142, 143 e 144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF" approvato con deliberazione Consigliare n. 3 del 30/03/2007 con il quale veniva determinata la misura dell'aliquota in 0,40 punti percentuali;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2007 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2008 nella misura dello 0,60%;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/08/2014 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 nella misura dello 0,70%;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di C.C. n. 13 del 30/07/2015 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 3 del 30/04/2016 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 27/03/2017 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 2 del 26/03/2018 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 2 del 27/03/2019 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;

VISTA altresì la deliberazione di C.C. n. 18 del 30/07/2020 ad oggetto: "Addizionale Comunale all'IRPEF. Conferma aliquota per l'anno 2020";

TENUTO CONTO della situazione economico-sociale del Comune di Roverchiara, nonché delle valutazioni in termini di equilibri finanziario emerse in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. 18 gennaio 2021, n. 13) che ha stabilito l'ulteriore differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

VISTO, in generale, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### **DELIBERA**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2021, nella misura dello 0,70%;
3. Di dare atto che la conferma dell'aliquota, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, decorre dal 1° gennaio 2021;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto dalla legge;
5. Di assegnare al Responsabile dell'ufficio competente l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Sindaco espone l'argomento all'ordine del giorno.

Non si registrano ulteriori interventi.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Presenti e votanti n. 8 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Presenti e votanti n. 8 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari n.0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ISOLANI LORETA

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 13-04-2021 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 13-04-2021

R.P. N 129

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 25-03-21

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.: CONFERMA ALIQUOTA PER  
L'ANNO 2021**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 26-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 26-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

## VERBALE DEL 29.03.2021

### COMUNE DI ROVERCHIARA

#### **PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE: "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.: CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021".**

Il sottoscritto Toffanello dott. Paolo, nominato con delibera consiliare n. 2 del 05/03/2020, esecutiva, quale Revisore Unico del Comune di Roverchiara;

Ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio del Comune di Roverchiara di cui all'oggetto;

Premesso che il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF;

Vista la delibera di C.C. n. 51 del 22.12.1998 con la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998 veniva istituita nel Comune di Roverchiara l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con decorrenza 01.01.1999 con aliquota pari allo 0,2%;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 modificato dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) con deliberazione di C.C. n. 3 del 30.03.2007 è stato adottato apposito regolamento Comunale dell'Addizionale Comunale all'IRPEF e determinata, inoltre, l'aliquota nella misura pari allo 0,4% da applicarsi per l'anno 2007;

Viste le successive deliberazioni consiliari per gli anni d'imposta, dal 2008 al 2013 compreso, con le quali l'aliquota dell'addizionale veniva fissata nella misura dello 0,6%

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 22 del 29/08/2014 ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF anno 2014" determinata nella misura dello 0,7%;

Richiamate altresì, tutte le delibere di C.C., dal 2015 al 2020 compreso, di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPERF nella misura dello 0,70%;

Visto il comma 142 dell'art. unico della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), il quale sostituisce il comma 3 dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 360/1998, stabilendo:  
*«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;*

Atteso che al fine di garantire le risorse per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, ritiene necessario confermare, anche per l'anno d'imposta 2021, la stessa aliquota in vigore nell'anno 2020;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. 18 gennaio 2021, n. 13) che ha stabilito l'ulteriore differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Ritenuta congrua e legittima la proposta avanzata dall'Amministrazione;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Ai sensi del sopra citato art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.: CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021".

Rosà li, 29.03.2021

**IL REVISORE DEI CONTI**  
**Toffanello dott. Paolo**





# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

**N. 7** Reg. Delib.

**COPIA**

Del 31-03-2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI  
PER L'ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **marzo**, alle ore **20:14** nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

<b>ISOLANI LORETA</b>	<b>Presente</b>
<b>FREDDO MIRKO</b>	<b>Presente</b>
<b>CAPPELLARI ALBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>CHIEPPE FRANCO</b>	<b>Presente</b>
<b>TOBALDO FEDERICO ABRAMO</b>	<b>Presente</b>
<b>VANGELISTA ALBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>TISATO ALBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>PELLINI ALESSANDRO</b>	<b>Presente</b>
<b>FERRARINI MORENO</b>	<b>Assente</b>
<b>LUNARDI ANGELICA</b>	<b>Assente</b>
<b>MANFRIN MARIO</b>	<b>Assente</b>

Partecipa alla riunione il Segretario GAGLIO MILENA

Costatato legale il numero degli intervenuti il numero, ISOLANI LORETA, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020) che istituisce nei commi da 739 a 783, l'Imposta Municipale Propria (cosiddetta "Nuova Imu");

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs. n 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2020, esecutiva, di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2020;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) stabilisce:

*"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";*

CONSIDERATO altresì che l'art. 1, comma 599, della citata Legge di Bilancio 2021 stabilisce *"In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate";*

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite dalle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

TENUTO CONTO che il comma 744 della Legge n. 160/2019 riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTO quanto fissato dalla legge n. 160/2019 in merito alle aliquote di base per le varie tipologie di immobili:

<b>Comma</b>	<b>Immobile</b>	<b>Aliquota base</b>	<b>Aliquota minima</b>	<b>Aliquota massima</b>
748	Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,50%	0,00%	0,60%
750	Fabbricati rurali strumentali	0,10%	0,00%	0,10%
751	Immobili merce	0,10%	0,00%	0,25%
752	Terreni agricoli non condotti direttamente	0,76%	0,00%	1,06%
753	Immobili gruppo D	0,86% (di cui 0,76 riservato allo Stato)	0,76%	1,06%
754	Tutti gli altri immobili	0,86%	0%	1,06%

RICHIAMATO il comma 749, art. 1, della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella ridotta eventualmente deliberata dal Comune;

RICHIAMATO altresì il comma 754 dell'art. 1 sopra citato, che costituisce novità rispetto al precedente regime IMU, il quale attribuisce la possibilità di azzerare l'aliquota degli immobili regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) comunque denominati;

ATTESO che questo Comune riconosce le finalità di carattere sociale ed assistenziale svolte dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica volte a ridurre i disagi abitativi di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alle locazioni degli alloggi nel libero mercato;

DATO ATTO della volontà di non aumentare la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti rispetto all'IMU applicata nel 2020;

RITENUTO pertanto indispensabile per l'anno 2021 stabilire le aliquote IMU, come di seguito riportate:

<b>Immobile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,58%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Immobili merce	0,10%
Terreni agricoli non condotti direttamente	0,86%
Immobili gruppo D	1,04% (di cui 0,76 riservato allo Stato)
Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali	0,00%
Tutti gli altri immobili	1,04%

VISTO il comma 749 della citata legge n. 160/2019, che fissa in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il comma 757 della citata legge n. 160/2019 ai sensi del quale la presente delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO che non risulta ancora emanato il decreto di cui al comma 756 sopra citato;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), approvato con delibera di C.C. n. 16, esecutiva, del 30/07/2020;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con delibera di C.C. n. 15, esecutiva, del 30/07/2020;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. 18 gennaio 2021, n. 13) che ha stabilito l'ulteriore differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO, in generale, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2) Di determinare per l'anno 2021, ai fini dell'IMU, le seguenti aliquote:

<b>Immobile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,58%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Immobili merce	0,10%
Terreni agricoli non condotti direttamente	0,86%

Immobili gruppo D	1,04% (di cui 0,76 riservato allo Stato)
Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali	0,00%
Tutti gli altri immobili	1,04%

- 3) Di determinare in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze;
- 4) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante l'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;
- 5) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui al punto n. 2) e n. 3) decorrono dal 1° gennaio 2021;
- 6) Di dare atto che l'Ufficio Tributi procederà alla pubblicazione delle aliquote determinate con il presente provvedimento nel sito internet del Comune;
- 7) Di incaricare l'Ufficio Tributi di dare la massima diffusione al presente atto.

Il Sindaco espone l'argomento.

Non si registrano ulteriori interventi.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Presenti e votanti n. 8 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Presenti e votanti n. 8 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ISOLANI LORETA

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 13-04-2021 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 13-04-2021

R.P. N 130

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9 DEL 25-03-21

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  
L'ANNO 2021**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 26-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 26-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

**COMUNE DI ROVERCHIARA**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE:  
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021”.**

Il sottoscritto Toffanello dott. Paolo, nominato con delibera consiliare n. 2 del 05/03/2020, esecutiva, quale Revisore Unico del Comune di Roverchiara;

Ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio del Comune di Roverchiara di cui all'oggetto;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che istituisce nei commi da 739 a 783, l'Imposta Municipale Propria (cosiddetta “Nuova Imu”);

Visto quanto fissato dalla legge n. 160/2019 in merito alle aliquote di base per le varie tipologie di immobili nei commi da 748 a 754 dell'art. 1;

Tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 158/2020 (Legge di Bilancio 2021);

Preso atto della volontà di non aumentare la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti rispetto alla tassazione IMU applicata nel 2020;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. 18 gennaio 2021, n. 13) che ha stabilito l'ulteriore differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Ritenuta congrua e legittima la proposta avanzata dall'Amministrazione;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Ai sensi del sopra citato art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021”.

Rosà li, 29.03.2021

**IL REVISORE DEI CONTI  
Toffanello dott. Paolo**





# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

**N. 6** *Reg. Delib.*

**COPIA**

Del 30-03-2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: LAMPADE VOTIVE E  
MENZA SCOLASTICA. CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **marzo**, alle ore **13:15**, nella sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  
All'appello risultano:

**ISOLANI LORETA**  
**FREDDO MIRKO**  
**TOBALDO FEDERICO ABRAMO**

**Presente**  
**Presente**  
**Presente**

La seduta si svolge in modalità telematica.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco ISOLANI LORETA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Premesso che per servizi pubblici a domanda individuale si intendono tutte quelle attività non istituzionalmente obbligatorie per gli enti locali, gestite direttamente dall'ente, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, esclusi i servizi a carattere produttivo e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- l'art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella Legge 26.02.1981, n. 51, e s.m.i., ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico;
- l'art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito nella Legge 26.04.1983, n. 131, e s.m.i., ha stabilito l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
- il decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983 ha provveduto all'individuazione delle categorie di servizi pubblici a domanda individuale;

Richiamato l'art. 172, primo comma, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che al Bilancio annuale di Previsione sono allegare, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;

Dato atto che i servizi a domanda individuale erogati da questo Ente sono: la mensa scolastica e le lampade votive;

Richiamata la deliberazione della G.C. n.77 del 09/08/2014, esecutiva, con la quale era stata individuata la tariffa delle lampade votive e delle spese di allacciamento delle stesse, rideterminata dall'Unione dei Comuni Destra Adige con delibera di Giunta n. 6/2018, esecutiva, nella misura di:

- € 9,00 + IVA 22% e quindi € 10,98 IVA inclusa, per singola lampada,
- € 15,86 IVA inclusa, per allacciamento per loculo/celleta o tomba famiglia;

Dato atto che sulla base delle suddette deliberazioni il servizio di lampade votive viene di seguito quantificato:

Servizio	Codice Entrata	Entrata	Codice Uscita	Uscita
Lampade votive	3.01.02.01.014	10.000,00	12.09-1.03.02.05.000	11.500,00

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 49 del 14.07.2015 con la quale venivano approvate le tariffe relative alla refezione scolastica, successivamente confermate per gli anni 2016 con deliberazione di G.C. n. 27 in data 07.07.2016, per il 2017 con deliberazione di G.U. n. 14 del 26.04.2017, per il 2018 con deliberazione di G.U. n. 15 del 02.05.2018, per il 2019 delibera di G.U. n. 6 del 29.03.2019 e per il 2020 delibera di G.C. n. 46 del 24.7.2020, esecutive;

Dato atto che sulla base delle suddette deliberazioni il servizio di mensa scolastica viene di seguito quantificato:

Servizio	Codice Entrata	Entrata	Codice Uscita	Uscita
Mensa scolastica	3.01.02.01.008	68.500,00	04.06-1.03.02.15.006	87.000,00

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2) Di dare atto i servizi a domanda individuale erogati da questo Ente sono: la mensa scolastica e le lampade votive;
- 3) Di dare atto che, come dai prospetti riportati nelle premesse di questo provvedimento, i proventi complessivi del servizio delle lampade votive danno un gettito di € 10.000,00 che comparato al costo complessivo del servizio stesso pari a € 11.500,00 copre la misura di 86,96%;
- 4) Di dare atto che, come dai prospetti riportati nelle premesse di questo provvedimento, i proventi complessivi del servizio di mensa scolastica danno un gettito di € 68.500,00 che comparato al costo complessivo del servizio stesso pari a € 87.000,00 copre la misura di 78,73%;
- 5) Di confermare per l'anno 2021 le tariffe del servizio di lampade votive in:
  - € 9,00 + IVA 22% e quindi € 10,98 IVA inclusa, per singola lampada,
  - € 15,86 IVA inclusa, per allacciamento per loculo/celletta o tomba famiglia;
- 6) Di confermare per l'anno 2021 le tariffe del servizio di mensa scolastica in 4,00 euro a buono pasto;

- 7) Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2021-2023, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ISOLANI LORETA

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 31-03-2021 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 31-03-2021

R.P. N 103

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
ISOLANI LORETA



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 16 DEL 30-03-21

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: LAMPADE VOTIVE E  
MENSA SCOLASTICA. CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 30-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to ISOLANI LORETA

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 30-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

**N. 7** Reg. Delib.

**COPIA**

Del 30-03-2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (ART. 208, COMMA 5, D.LGS. 285/1992)**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **marzo**, alle ore **13:15**, nella sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  
All'appello risultano:

**ISOLANI LORETA**  
**FREDDO MIRKO**  
**TOBALDO FEDERICO ABRAMO**

**Presente**  
**Presente**  
**Presente**

La seduta si svolge in modalità telematica.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco ISOLANI LORETA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 4 del 30/03/2020 ad oggetto: "Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale. Approvazione";

Atteso che con la deliberazione succitata è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni di polizia locale;

Rilevato che la gestione associata del servizio di Polizia Locale ha la durata di cinque anni e decorre dal 01/04/2020 mediante la costituzione di un ufficio comune tra gli enti aderenti, con il Comune di Bovolone che svolgerà le funzioni di ente capofila;

Visto il decreto legislativo n. 285/1992, recante disposizioni del *Nuovo Codice della Strada*;

Richiamati in particolare gli articoli 208, commi 4 e 5 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

### **Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

*4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:*

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

*5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.*

*5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.*

## **Art. 142 Limiti di velocità**

*12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.*

*12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.*

*12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.*

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta comunale, come segue:

**Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS)** in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade;
- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature;
- c) per il restante 50% (quota massima) ai seguenti interventi:
  - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
  - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
  - redazione dei piani urbani del traffico;
  - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
  - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
  - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
  - interventi a favore della mobilità ciclistica;
  - assunzione di personale stagionale a progetto;
  - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;

- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

**Sanzioni ex art. 142 CdS** (*violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza*)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
  - a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
  - b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Atteso che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Servizio di Polizia Municipale nonché degli obiettivi dell'amministrazione, i proventi che si prevedono di acquisire per l'esercizio 2021 ammontano a complessivi €. 28.950,00 di cui:

Let.	Descrizione	Importo
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	1.000,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	21.950,00
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	6.000,00
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>28.950,00</b>

Richiamato il d.lgs. 118/2011, il quale:

- al punto 9.11.4 del p.c. all. 4/1 prevede che *“Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario”*;
- all'esempio n. 4 del p.c. all. 4/2, dispone che *“Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada. In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione”*

Visto il DM del Ministero infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il modello di rendicontazione dei proventi contravvenzionali, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. 285/1992, ed in particolare l'art. 1, comma 6, il quale dispone che *“La*

ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi”.

Considerato che da tali proventi devono essere detratte:

- la somma accantonata nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad € 10.000,00;
- le spese per tutti i procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle multe, previsti dall'art. 1, comma 6, del DM 30/12/2019, pari ad € 6.750,00;

Atteso quindi che l'entrata netta da destinare, determinata alla luce delle disposizioni sopra citate, ammonta a:

Let.	Descrizione	Importo lordo	FCDE + spese (-)	Importo netto
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	1.000,00	650,00	350,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	21.950,00	14.100,00	7.850,00
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	6.000,00	2.000,00	4.000,00
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>28.950,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>12.200,00</b>

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione 2021/2023 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

#### DELIBERA

- 1) di determinare, per l'anno 2021, una previsione di entrata da destinare, riferita ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a complessivi € 28.950,00, così distinta:

Let.	Descrizione	Importo lordo	FCDE + spese (-)	Importo netto
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	1.000,00	650,00	350,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma	21.950,00	14.100,00	7.850,00

	12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione			
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	6.000,00	2.000,00	4.000,00
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>28.950,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>12.200,00</b>

- 2) di destinare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 100% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2021, per un importo pari a € 350,00, per le finalità di seguito specificate;

art. 208, co. 4	Finalità	% sul totale	Importo
lett. a)	Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente	25%	87,50
lett. b)	Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia	25%	87,50
lett. c)	Manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art.208, comma 5-bis	50%	175,00
<b>TOTALE (min 50% - max 100%)</b>		<b>100%</b>	<b>350,00</b>

- 3) di precisare, in relazione al punto 3, che in caso di variazioni alle previsioni di entrata disposte in corso di gestione ovvero in caso di somme effettivamente accertate a rendiconto restano ferme le % di destinazione sopra indicate e, pertanto, gli importi afferenti alle singole destinazioni di spesa dovranno essere conseguentemente adeguati;
- 4) di individuare i seguenti interventi da realizzare con le risorse vincolate indicate al precedente punto 3:

art. 208, co. 4	Interventi	Importo
lett. a)	Manutenzione della segnaletica stradale	87,50
lett. b)	Servizio potenziamento videosorveglianza sulle strade	87,50
lett. c)	Manutenzione strade	175,00

- 5) di destinare, ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, del D.Lgs. n. 285/1992:
- il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2021, per un importo pari a Euro 3.000,00, all'ente proprietario della strada;

- il restante 50% ,pari ad € 1.000,00 (importo al netto FCDE e spese), ovvero il 100% in caso di strade in concessione pari ad 7.850,00 (importo al netto di FCDE e spese) per un totale di €. 8.850,00 per le finalità di seguito specificate:

art. 142, co. 12-ter	Finalità	% sul totale	Importo
n. 1	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti	100%	8.850,00

- 6) di individuare altresì i seguenti interventi da realizzare con le risorse vincolate indicate al precedente punto 5:

art. 142, co. 12-ter	Interventi	Importo
n. 1	Manutenzione ordinaria strade	5.737,50
	Segnaletica stradale	3.112,50

- 7) di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio per l'esercizio 2021 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate;
- 8) di inviare entro il 31 maggio 2022 al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno per il tramite del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992 e del DM 30 dicembre 2019, la relazione sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2021;
- 9) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021/2023;

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ISOLANI LORETA

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 31-03-2021 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 31-03-2021

R.P. N 104

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 15 DEL 29-03-21

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  
CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 (ART. 208, COMMA 5, D.LGS.  
285/1992)**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 29-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 29-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

**N. 13** *Reg. Delib.*

**COPIA**

Del 01-04-2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE - ARTICOLO 172, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 267/2000**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **uno** del mese di **aprile**, alle ore **14:16**, nella sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  
All'appello risultano:

**ISOLANI LORETA**  
**FREDDO MIRKO**  
**TOBALDO FEDERICO ABRAMO**

**Presente**  
**Presente**  
**Presente**

La seduta si svolge in modalità telematica.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco ISOLANI LORETA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Dato atto che l'art. 172 - Altri allegati al Bilancio di Previsione - comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 267/2000 fa obbligo ai Comuni di verificare annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati comunali da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 Aprile 1962 n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare", 22 ottobre 1971 n. 865, e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendo altresì il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

Richiamato l'art. 14 del D.L. n. 55/83, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1983, n. 131, (...) il quale dispone che "I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.(...)";

Accertato che il Comune di Roverchiara, allo stato attuale, non dispone di aree da destinare all'edilizia economica popolare, ad attività produttive e terziarie;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 56 del 23.3.1998;

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Richiamato il Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 3-bis prevede il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30/09/2020;

Richiamato l'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267,

### **DELIBERA**

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di dare atto che il Comune di Roverchiara, allo stato attuale, non ha la disponibilità di aree e fabbricati da destinarsi all'edilizia economica popolare, alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865, e 5 agosto 1978 n. 457.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.  
Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ISOLANI LORETA

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 02-04-2021 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 02-04-2021

R.P. N 117

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 17 DEL 31-03-21

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA  
DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E  
TERZIARIE - ARTICOLO 172, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 267/2000**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 31-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to ISOLANI LORETA

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 31-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

**N. 14** *Reg. Delib.*

**COPIA**

Del 01-04-2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 DEL CANONE UNICO  
PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATI**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **uno** del mese di **aprile**, alle ore **14:16**, nella sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  
All'appello risultano:

**ISOLANI LORETA**  
**FREDDO MIRKO**  
**TOBALDO FEDERICO ABRAMO**

**Presente**  
**Presente**  
**Presente**

La seduta si svolge in modalità telematica.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco ISOLANI LORETA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA

Visto quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio pe il 2020) all'art. 1, commi da 816 a 836, in merito alla istituzione, da parte dei Comuni, a decorrere dal 01.01.2021, del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati (Canone Mercati);

Preso atto che tali Canoni vanno a sostituire quanto precedentemente previsto dalle seguenti norme di legge:

- D.Lgs. n. 507/1993, Capo I, in merito all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e sui Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- D.Lgs. n. 507/1993, Capo II, in merito alla Tassa per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche;
- D.Lgs. n. 446/1997, art. 62 in merito al Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- D.Lgs. n. 446/1997, art. 63 in merito al Canone per l'Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche;
- Legge n. 147/2013, art. 1, commi 639, 667 e 668 limitatamente alle occupazioni temporanee;

Considerato, altresì, che il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 819, della Legge n. 160/2019 il presupposto del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e dei spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Patrimoniale Unico) approvato con delibera di C.C. n. 9 del 31/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che istituisce e disciplina il Canone Unico Patrimoniale di cui alla citata legge n. 160/2019;

Richiamato anche il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati (Canone Mercati) approvato con delibera di C.C. n. 10 del 31/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che istituisce e disciplina il Canone Mercati di cui alla citata legge n. 160/2019;

Tenuto conto di quanto previsto dai Regolamenti sopra richiamati, in modo particolare in merito a:

- modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa;
- modalità di determinazione del canone in base alla tipologia e finalità;
- suddivisione del territorio in zone omogenee

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a 2612 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

TIPO TARIFFA	TIPO CANONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	TARIFFA
tariffa standard annuale	Canone Unico Patrimoniale	art. 1, comma 826, legge n. 160/2019	€ 30,00
tariffa standard giornaliera	Canone Unico Patrimoniale	art. 1, comma 827, legge n. 160/2019	€ 0,60
tariffa base annuale	Canone Mercati	art. 1, comma 841, legge n. 160/2019	€ 30,00
tariffa base giornaliera	Canone Mercati	art. 1, comma 842, legge n. 160/2019	€ 0,60

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge N. 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dal comma 8 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 448/2001, che testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. 18 gennaio 2021, n. 13) che ha stabilito l'ulteriore differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, in generale, il D.Lgs. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2) Di approvare per l'anno 2021 le tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale e del nuovo Canone Mercati istituiti ai sensi della Legge n. 160/2019, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che le singole tariffe dei nuovi Canoni sono state determinate in modo tale da:
  - non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione o di esposizione pubblicitaria, rispetto alle precedenti tariffe in vigore;
  - assicurare all'ente un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dagli attuali Canoni in vigore;
- 4) Di demandare agli uffici competenti l'adozione di tutti i successivi provvedimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Roverchiara per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 ed alla legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

- 6) Di comunicare l'adozione del presente atto ai Capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

## **LA GIUNTA**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ISOLANI LORETA

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 02-04-2021 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 02-04-2021

R.P. N 118

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 11 DEL 24-03-21

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 DEL CANONE UNICO  
PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATI**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 01-04-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 01-04-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

ALLE CATO A)

TARIFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,600

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 €

TARIFFA STANDARD		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	30,000 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	0,600 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,200 €	0,333
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,500 €	1,000

## TARIFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

### ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	11,362 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	14,770 €	0,492
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	22,155 €	0,739
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	29,540 €	0,985
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	22,724 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	29,540 €	0,985
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	36,925 €	1,231
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	44,310 €	1,477
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	33,053 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	42,968 €	1,432

### ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	0,076 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,098 €	0,492
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,148 €	0,738
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,197 €	0,985
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,151 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ	0,197 €	0,985
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	0,246 €	1,231
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,295 €	1,477
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	2,065 €	10,327
STRISCIONI ZONA 1	0,985 €	4,924
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	0,220 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	0,286 €	1,432

### ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,103 €	0,172
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,000 €	

**TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO****OCCUPAZIONI ANNUALI**

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	17,550 €	0,585
ZONA/CATEGORIA 2	8,790 €	0,293
ZONA/CATEGORIA 3	- €	
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

**OCCUPAZIONI GIORNALIERE**

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	1,033 €	1,722
ZONA/CATEGORIA 2	0,517 €	0,861
ZONA/CATEGORIA 3	- €	
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

**OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,500 €	1,000

## TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

### TARIFE CU MERCATO SETTIMANALE e SPUNTISTI con presenze < A 14 GG.

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato spuntista
CATEGORIA 1	0,467 €	0,600 €	0,383	0,383	0,783

### TARIFE CU MERCATO SETTIMANALE e SPUNTISTI con presenze > A 14 GG.

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato spuntista
CATEGORIA 1	0,467 €	0,600 €	0,383	0,383	0,400



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

**N. 8** *Reg. Delib.*

**COPIA**

Del 30-03-2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED ELENCO ANUALE 2021 - ADOZIONE**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **marzo**, alle ore **13:15**, nella sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  
All'appello risultano:

**ISOLANI LORETA**  
**FREDDO MIRKO**  
**TOBALDO FEDERICO ABRAMO**

**Presente**  
**Presente**  
**Presente**

La seduta si svolge in modalità telematica.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco ISOLANI LORETA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- \* che il Codice dei Contratti D. Lgs n. 50/2016 dispone all'art. 21 comma 1 che, gli enti pubblici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- \* che il comma 3 del suddetto articolo prevede che il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contengano gli interventi il cui valore stimato sia pari o superiore a €. 100.000,00, e indichino i lavori da avviare nella prima annualità e per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
- \* il suddetto programma è contenuto nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato alla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 "*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.*", con cui si approva la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma;

Rilevato che sulla base delle scelte dell'Amministrazione comunale si è provveduto - seppur in assenza di lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00-, alla redazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, come da "*Scheda A: - quadro delle risorse necessarie all'attuazione del programma*", allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuti i contenuti del suddetto schema rispondente alle scelte dell'Amministrazione comunale e quindi meritevole di adozione;

Considerato che:

- \* lo strumento di programmazione dei lavori pubblici 2021/2023 riassume schematicamente il quadro dei bisogni e delle esigenze del territorio, in conformità alla programmazione finanziaria;
- \* ciascuna Amministrazione individua il Dirigente ovvero il Responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale;

- \* l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale avrà luogo in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021.

Individuato nella persona della Sig.ra Isolani Loreta, il responsabile della predisposizione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici, in qualità di sostituto del geom. Faccini Emanuela, in conformità al decreto del Sindaco, n. 2 in data 12/01/2021;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) Di adottare, seppur in assenza di lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00, il Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, come da "*Scheda A: - quadro delle risorse necessarie all'attuazione del programma*", allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e sarà approvato unitamente al DUP 2021/2023 di cui costituisce parte integrante;
- 4) Di dare atto che la Sig.ra Isolani Loreta, è il Responsabile della predisposizione della proposta di programma triennale lavori pubblici 2021/2023 per quanto riguarda le opere pubbliche del Comune di Roverchiara, in qualità di sostituto del geom. Faccini Emanuela, in conformità al decreto del Sindaco, n. 2 in data 12/01/2021
- 5) Di disporre che successivamente all'approvazione, il Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023", venga pubblicato unitamente alla delibera, all'albo pretorio comunale, sul profilo del Committente del Comune e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
- 6) Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica relative allo schema di Programma triennale e all'Elenco annuale possono essere depositate al protocollo comunale, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
- 7) Di stabilire altresì che i responsabili dei servizi interessati pongano in essere tutti gli adempimenti conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ISOLANI LORETA

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 31-03-2021 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 31-03-2021

R.P. N 105

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 10 DEL 16-03-21

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED ELENCO  
ANUALE 2021 - ADOZIONE**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 26-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to ISOLANI LORETA

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 29-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Roverchiara -  
TECNICO LAVORI PUBBLICI**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**\* L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno**

Il referente del programma



ISOLANI LORETA  
*Isolani Loreta*

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

**N. 9** *Reg. Delib.*

**COPIA**

Del 30-03-2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: DOTAZIONE ORGANICA, PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL  
PERSONALE 2021-2023. APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **marzo**, alle ore **13:15**, nella sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  
All'appello risultano:

**ISOLANI LORETA**  
**FREDDO MIRKO**  
**TOBALDO FEDERICO ABRAMO**

**Presente**  
**Presente**  
**Presente**

La seduta si svolge in modalità telematica.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco ISOLANI LORETA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### RICHIAMATI:

- l'art. 39 della Legge 449/1997, il cui comma 1, dispone che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;

- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, il cui comma 1 stabilisce che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."*

- la Legge 488/1999, la quale, introducendo il comma 20 bis al suddetto art. 39, prevede che *"Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51."*

### DATO ATTO CHE:

- l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- ai sensi dell'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

- l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificati dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 150/2009 e dal D.Lgs. n. 75/2017;

- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

#### RILEVATO CHE:

- ai sensi del suddetto art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001:

a) comma 2: *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;*

b) comma 3: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;*

c) comma 6: *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;*

- il D.Lgs. n. 75/2017 ha disposto, con l'art. 22, comma 1, che, in sede di prima applicazione, il divieto sopra indicato, si applica solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

- con Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8 maggio 2018 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” (pubblicate in G.U. Serie generale n. 173 del 27/7/2018);

- le citate Linee di indirizzo definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore con la precisione che gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

RICHIAMATE la propria deliberazione n. 48 del 24/07/2020 con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022;

#### CONSTATATO che:

- il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in una prospettiva triennale e deve essere adottato con cadenza annuale con possibilità di modifica di anno in anno in relazione alle mutate esigenze normative od organizzative;
- l'eventuale modifica in corso d'anno del PTFP (Piano Triennale Fabbisogni di Personale) è possibile a fronte di situazioni nuove e non prevedibili con adeguata motivazione;

VISTO il DL. 30 aprile 2019, n. 34, il quale all'art. 33, comma 2, dispone che: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede

di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento"

DATO ATTO che, in attuazione del predetto art. 33 del DL. 34/2019 è stato emanato il decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020, il quale dispone che, per gli enti in cui il rapporto fra spesa di personale e le entrate correnti, come determinato ai sensi dell'art. 2, sia inferiore al valore soglia indicato nella tabella 1 dell'art. 4 possono procedere ad assunzioni di personale nei limiti di incremento percentuale della spesa relativa al 2018 indicati nella tabella 2 dell'art. 5;

VISTO il parere della Ragioneria Generale dello Stato prot. 12454 del 15 gennaio 2021 con il quale è stato chiarito che l'utilizzo dei resti assunzionali relativi al quinquennio 2015 -2019 "non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex. articolo 33, comma 2 del Decreto Legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa -se più favorevole- alla nuova regolamentazione"

#### RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale prevede che:

*"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) lettera abrogata dall'art. 16, c. 1 D.L. n. 113/2016*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*

- l'art. 1 comma 557-quater della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale prevede che:  
*“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 prevede:
  - a) la possibilità di: “...avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”
  - b) “per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.”
  - c) “a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;”
  - d) “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;”
  - e) “sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
- il predetto limite viene quantificato con riferimento alla spesa complessiva sostenuta per le varie di forme di lavoro flessibile, così come previsto dalle disposizioni di principio contenute nella sentenza n.173 del 02/07/2012 della Corte Costituzionale;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla Legge n.183/2011 il quale prevede:

- comma 1 *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.”*
- comma 2 *“Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”;*

ACCERTATO che questo Ente:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- nell'ultimo anno non ha dichiarato eccedenze di personale né ha collocato in disponibilità propri dipendenti;
- ha approvato il Regolamento per la misurazione e la valutazione delle performance con proprio atto n.49 del 24/07/2020, esecutivo;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive 2020-2022 con propria deliberazione n.51 del 30/07/2020, esecutiva;
- ha rispettato i termini previsti dall'art. 9 c. 1-quinquies del D.L. n. 113/2016;
- ha rispettato i principi di contenimento della crescita della spesa di personale previsti dall'art. 1, c. 557 della L. 296/2006;
- ha conseguito il saldo positivo di bilancio 2020 e, in base ai documenti contabili a oggi in possesso, presume di rispettare il vincolo di bilancio 2021;

- la spesa complessiva per le assunzioni a tempo determinato non supera la spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009 ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;
- rispetta le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, il quale prevede che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non eccede il limite del 20 per cento dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio dell'anno in corso;

CONSIDERATO CHE:

- dall'analisi dei fabbisogni di personale espressi dai responsabili e valutati gli stessi in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Ente è emersa la necessità di procedere all'assunzione di figure professionali necessarie per garantire una maggiore efficienza dei servizi resi e soddisfare in modo più puntuale ed efficace i bisogni manifestati dalla struttura organizzativa;
- l'analisi dei fabbisogni ha portato, in particolare sotto il profilo qualitativo, all'individuazione delle aree che presentano maggiori criticità e per le quali, sia in funzione del miglior perseguimento degli obiettivi individuati sia per la natura stessa del servizio reso alla collettività, è necessario prevedere in via prioritaria il potenziamento in termini quantitativi delle risorse umane in servizio;

CONSIDERATO CHE:

- Il Segretario Comunale con propria nota prot. N. 2.183 del 25/03/2021 ha chiesto alle posizioni organizzative di relazionare in merito alla eventuale presenza di eccedenze di personale in considerazione del fatto che l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge n.183/2011, al comma 1 prevede che: *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica”*;
- le Posizioni organizzative con proprie nota nn. 2284 e 2285 del 29/03/2021 hanno comunicato che non sono rilevabili situazioni di soprannumero.
- secondo le suddette Linee guida:
  - ✓ la pianificazione di un corretto fabbisogno non può prescindere da una preliminare e congrua individuazione dei profili professionali necessari;
  - ✓ ogni Amministrazione deve tenere conto dell'efficacia e dell'appropriatezza dei propri profili professionali con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura, nell'ottica di bilanciare l'esigenza di convergenza con quella di valorizzazione delle proprie specificità;
  - ✓ è possibile rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, individuare nuove figure o pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
  - ✓ le Amministrazioni devono individuare i profili professionali in coerenza con le funzioni (missioni) che sono chiamate a svolgere, della struttura organizzativa, dei processi e, non da ultimo, delle relazioni interne ed esterne e del codice etico e comportamentale;
  - ✓ la corretta individuazione dei profili professionali consente, poi, nella fase del reclutamento, di avere migliori strumenti per selezionare le risorse umane adeguate e per meglio finalizzare la scelta dei candidati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 della L. 68/1999 l'ente non è soggetto alla quota di riserva;

CONSIDERATO è stata valutata la necessità di procedere a:

- ridefinire la dotazione organica, come risulta dall'allegato A) che rispetta i limiti di legge;
- approvare, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, il relativo piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 e il piano annuale delle assunzioni 2021, come indicato nell'allegato B);

CONSIDERATA, altresì, la possibilità di modificare la programmazione triennale dei fabbisogni di personale approvata con il presente atto, se si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

DATO ATTO che l'Amministrazione, in sede di gestione delle risorse umane, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne;

CONSTATATO che:

- la spesa del personale preventivata per il triennio 2021-2023, è minore rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, così come disposto dall'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006;
- la spesa per le predette assunzioni è compatibile con i limiti di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 nonché all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per quella riferita al personale a tempo determinato come risulta dal prospetto allegato (allegati C);

DATO ATTO che la spesa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sopra definite per il triennio 2021/2023 troverà copertura nei capitoli di bilancio appositamente stanziati;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, nel testo vigente;

ACQUISITO il parere preventivo del Revisore dei Conti che ha accertato il rispetto delle prescrizioni ex art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 in merito alla spesa della presente programmazione di fabbisogno di personale che si allega alla presente sotto la lettera D);

AD UNANIMITÀ di voti palesi espressi ai sensi di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare la dotazione organica dell'Ente nel limite di spesa consentito secondo le vigenti disposizioni come risulta nell'allegato A);
2. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 e relativo piano delle assunzioni 2021 (allegato B);
3. di dare atto che le nuove assunzioni a tempo indeterminato, come illustrato in premessa, saranno effettuate nel rispetto dei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente secondo il riepilogo allegato C);
4. di prevedere assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con altre forme di lavoro flessibile nei limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente;
5. di demandare al Responsabile del Settore Personale l'adozione degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione e l'attuazione del presente piano assunzioni in accordo con l'Amministrazione, anche con riferimento alla valutazione circa l'espletamento delle previe procedure di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
6. di DISPORRE che il testo della presente deliberazione sia trasmesso alle OO.SS. Territoriali;

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to ISOLANI LORETA

Il Segretario  
F.to GAGLIO MILENA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 31-03-2021 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 31-03-2021

R.P. N 106

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
F.to ISOLANI LORETA



# COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235  
Part. IVA 01703080232

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 14 DEL 29-03-21

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto: DOTAZIONE ORGANICA, PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL  
PERSONALE 2021-2023. APPROVAZIONE**

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 29-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 29-03-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to Damaschetti Cinzia

# Comune di Roverchiara

## DOTAZIONE ORGANICA

Area	Categ.	Profilo	FT-PT	Coperto	Importo
Area amministrativa	D	Istruttore direttivo (ad esaurimento)	36,00	x	24.207,32
	C	Istruttore amministrativo	36,00		22.245,80
	C	Istruttore amministrativo	36,00	x	22.245,80
	C	Istruttore amministrativo	36,00	x	22.245,80
	C	Istruttore amministrativo	30,00	x	18.538,17
					-
Area affari generali	D	Istruttore direttivo	36,00	x	24.207,32
	C	Istruttore amministrativo	36,00	x	22.245,80
					-
Area tecnica	D	Istruttore tecnico	36,00	x	24.207,32
	C	Geometra	36,00	x	22.245,80
	C	Geometra	30,00		18.538,17
	B1	Operaio	36,00	x	19.782,99
	B1	Operaio	36,00		19.782,99
					-
Area vigilanza	C vig	Agente	36,00	x	23.356,64
					-
<b>TOTALE</b>					<b>283.849,91</b>

# Comune di Roverchiara

## PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2022-2023

### Assunzioni a tempo indeterminato

Decorrenza	Profilo	Categ	TP/PT (ore)	Area di destinazione	Modalità	Importo	Stipendi e contributi (senza irap)
01/06/2021	Geometra	C	30,00	Area tecnica	Concorso Mobilità Scorrimento graduatoria anche di altri enti	18.538,17	23.484,15
01/10/2021	Istruttore amministrativo	C	36,00	Area amministrativa	Concorso Mobilità Scorrimento graduatoria anche di altri enti	22.245,80	28.180,98
01/06/2021	Operaio	B1	36,00	Area tecnica	Concorso Mobilità Scorrimento graduatoria anche di altri enti	19.782,99	25.061,09
<b>TOTALE</b>						<b>60.566,96</b>	<b>76.726,22</b>

### Assunzioni con rapporti di lavoro flessibile

Contratto a tempo determinato Cat. C Istruttore tecnico ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004

### Convenzioni con altri enti

Istruttore direttivo tecnico Cat. D a 2 ore in convenzione con altri enti fino al 31/12/2021

# Comune di Roverchiara

## CAPACITA' ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI COMUNI - DM 17/03/2020

<b>Popolazione</b>	<b>2750</b>						
<b>Ultimo rendiconto approvato (anno)</b>	<b>2019</b>						
<b>Spese personale</b>	<b>Impegni di competenza anno 2018</b>	<b>Impegni di competenza 2019</b>	<b>Pre Consuntivo 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>	
Spesa personale in Unione da cedolare	372.365,06	365.630,71					
Spesa personale in Unione ancora da liquidare							
U.1.01.00.00.000 - redditi di lavoro dipendente	13.444,88	16.597,45	350.224,29	472.455,00	476.455,00	476.455,00	
U.1.03.02.12.001 - acquisti di servizi da agenzie di lavoro interinale							
U.1.03.02.12.002 - quota LSU in carico all'ente							
U.1.03.02.12.003 - collaborazioni coordinate e a progetto							
U.1.03.02.12.999 - altre forme di lavoro flessibile n.a.c.							
<b>Totale spese di personale</b>	<b>385.809,94</b>	<b>382.228,16</b>	<b>350.224,29</b>	<b>472.455,00</b>	<b>476.455,00</b>	<b>476.455,00</b>	
<b>Entrate correnti</b>	<b>Accert. di competenza 2017</b>	<b>Accert. di competenza 2018</b>	<b>Accert. di competenza 2019</b>	<b>Pre Consuntivo 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
E.1.00.00.00.000 Titolo I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.403.485,89	1.434.765,58	1.528.590,54	1.388.732,00	1.384.566,00	1.365.000,00	1.385.000,00
E.2.00.00.00.000 Titolo II Trasferimenti correnti	146.401,72	164.512,48	162.156,79	396.018,54	198.565,00	198.565,00	198.565,00
E.3.00.00.00.000 Titolo III Entrate extratributarie	48.320,49	44.106,53	41.714,14	130.155,16	214.760,00	218.260,00	218.260,00
da bilancio dell'Unione	129.045,85	102.978,30	114.688,92				
Entrate da TARI attribuite al gestore ai sensi dell'art. 1, c. 668, L. 147/2013	262.189,76	266.953,52	267.922,05	282.168,00	282.168,00	282.168,00	282.168,00
<b>Totale delle entrate correnti</b>	<b>1.989.443,71</b>	<b>2.013.316,41</b>	<b>2.115.072,44</b>	<b>2.197.073,70</b>	<b>2.080.059,00</b>	<b>2.063.993,00</b>	<b>2.083.993,00</b>
<b>Media delle entrate correnti del triennio</b>			<b>2.039.277,52</b>	<b>2.108.487,52</b>	<b>2.130.735,05</b>	<b>2.113.708,57</b>	<b>2.076.015,00</b>
Fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente da bilancio dell'Unione		(segno meno) -	168.020,00	- 63.250,00	- 106.900,00	- 106.900,00	- 106.900,00
			- 11.934,54				
<i>da bilancio di previsione assestato relativo all'ultimo consuntivo approvato</i>							
<b>Media delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE</b>			<b>1.859.322,98</b>	<b>2.045.237,52</b>	<b>2.023.835,05</b>	<b>2.006.808,57</b>	<b>1.969.115,00</b>
Rapporto			20,56%	17,12%	23,34%	23,74%	24,20%
Percentuale 1' fascia			27,60%				
Percentuale 2' fascia			31,60%				

Enti con rapporto inferiore al primo valore soglia (art. 4 e 5)		Rapporto inferiore al primo valore soglia	Pre Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Incremento potenziale della spesa (art. 4, c. 2, D.M. 17/03/2020)			130.944,98	214.261,27		
Incremento di spesa per l'anno 2020	Incremento percentuale (art. 5, c. 1 e Tab. 1)		20,00%	25,00%	28,00%	29,00%
	Incremento percentuale (art. 5, c. 1 e Tab. 1)		77.161,99	96.452,49	108.026,78	111.884,88
	Facoltà assunzionali residue (art. 2, c. 2)		76.557,58	76.557,58	76.557,58	76.557,58
	Procedure assunzionali avviate prima del 20.04.2020 - solo 2020	(segno meno) -	76.726,22			
	Totale incremento di spesa		76.993,34	96.452,49	184.584,36	188.442,46
	Limite di incremento massimo della spesa di personale		76.993,34	96.452,49	96.452,49	96.452,49
	Limite di spesa		459.221,50	478.680,65	478.680,65	478.680,65
	Spesa di personale		350.224,29	472.455,00	476.455,00	476.455,00
Rispetto del limite			rispettato	rispettato	rispettato	rispettato

#### RESTI ASSUNZIONALI AL 2020

Resti capacità assunzionali ultimo quinquennio		84.057,58
Risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative	(segno meno) -	7.500,00
Differenza		76.557,58

#### LIMITE DELLA SPESA DI PERSONALE ART. 1, C. 557, L. 296/2006

	Consuntivo 2019	Pre Consuntivo	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Limite di spesa 2011-2012-2013	498.166,61				
Spesa del personale ex art. 1, c. 557, L. 296/2006	rispettato in Unione	-	458.088,25	460.888,25	460.888,25
Assunzioni finanziate ex artt. 4 e 5 D.M. 17/03/2020		- 77.161,99	- 77.161,99	- 77.161,99	- 77.161,99
Spesa del personale ex art. 1, c. 557, L. 296/2006 netta		- 77.161,99	380.926,26	383.726,26	383.726,26
		rispettato	rispettato	rispettato	rispettato

#### LIMITE DELLA SPESA PER I RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE ART. 9, C. 28, D.L. 78/2010

Limite di spesa relativo all'anno 2009	15.544,50
--	-----------

## COMUNE DI ROVERCHIARA

### PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE: DOTAZIONE ORGANICA, PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021- 2023. APPROVAZIONE.

Il sottoscritto Toffanello dott. Paolo, nominato con delibera consiliare n. 2 del 05/03/2020, esecutiva, quale Revisore Unico del Comune di Roverchiara;

Ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera di Giunta del Comune di Roverchiara di cui all'oggetto;

Visti:

- l'art. 39 della Legge 449/1997, il cui comma 1, dispone che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, il cui comma 1 stabilisce che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."
- l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese;
- l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che prevede il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale;
- gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificati dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 150/2009 e dal D.Lgs. n. 75/2017 che sanciscono l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale

Rilevato che ai sensi del suddetto art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001:

- a) comma 2: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.
- b) comma 3: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.";
- c) comma 6: "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

Visti:

- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8 maggio 2018 che approva le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";
- il DL. 30 aprile 2019, n. 34, il quale all'art. 33, comma 2, dispone che: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni

possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

- il decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020, il quale dispone che, per gli enti in cui il rapporto fra spesa di personale e le entrate correnti, come determinato ai sensi dell'art. 2, sia inferiore al valore soglia indicato nella tabella 1 dell'art. 4 possono procedere ad assunzioni di personale nei limiti di incremento percentuale della spesa relativa al 2018 indicati nella tabella 2 dell'art. 5;
- il parere della Ragioneria Generale dello Stato prot. 12454 del 15 gennaio 2021 con il quale è stato chiarito che l'utilizzo dei resti assunzionali relativi al quinquennio 2015 -2019 "non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2 del Decreto Legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa -se più favorevole- alla nuova regolamentazione"

Considerato che

- Ai sensi dell'art. 9 comma 28 lett. d del D.L. n. 78/2010 il Comune di Roverchiara è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e che pertanto può, avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- non sono state presenti situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Considerato che il Comune di Roverchiara ha necessità ridefinire la dotazione organica nel rispetto dei limiti di legge;

Constatato che:

- la spesa del personale preventivata per il triennio 2021-2023, è minore rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, così come disposto dall'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006;
- la spesa per le predette assunzioni è compatibile con i limiti di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 nonché all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per quella riferita al personale a tempo determinato come risulta dal prospetto allegato;

Visti in particolare gli allegati alla proposta di deliberazione

- A – DOTAZIONE ORGANICA
- B – PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
- C – CAPACITA' ASSUNZIONALI DI PERSONALE – DM 17/03/2020

Ritenuta congrua e legittima la proposta avanzata dall'Amministrazione;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Ai sensi del sopra citato art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "DOTAZIONE ORGANICA, PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023. APPROVAZIONE

**IL REVISORE DEI CONTI**  
**Toffanello dott. Paolo**

